

Sui dirigenti apicali la legge Madia è troppo rigida

Il 28 agosto scorso è entrata in vigore la legge delega n.124 concernente la nuova normativa in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Una vera e propria sfida del governo Renzi in un terreno di riforma in cui si sono cimentati in passato ministri illustri con risultati non ancora soddisfacenti. La legge punta soprattutto sulla profonda riforma della dirigenza pubblica.

Rilevante appare dunque la finalità posta all'inizio della norma che collega la disciplina della materia della dirigenza pubblica alla valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici e che mira a creare una nuova figura di dirigente selezionato sul principio del merito, competente, proiettato verso l'esterno, orientato al risultato.

I principi e i criteri direttivi espressi nella delega riguardano l'istituzione di un nuovo sistema di dirigenza pubblica articolato in ruoli tra loro distinti, ma unificati e coordinati da una disciplina comune dell'accesso basata sul merito e dalla mobilità da un ruolo all'altro.

In particolare, con riferimento alla dirigenza degli enti locali, la norma prevede l'istituzione, previa intesa in sede di Conferenza stato-città, del ruolo unico dei dirigenti degli enti locali in cui confluiscono, in sede di prima applicazione, i dirigenti di ruolo negli enti locali e i segretari comunali e provinciali iscritti all'albo nazionale nelle fasce professionali A e B e, con alcune riserve, nella fascia C.

Nello stesso tempo è prevista l'abolizione della figura dei segretari e la soppressione dell'albo. Una decisione storica che ha destato molte perplessità ma che, nel trasformare i segretari in dirigenti, attribuisce ai segretari medesimi, in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni, la funzione di dirigente apicale degli enti, con l'eccezione delle città metropolitane e dei comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti per i quali è prevista la possibilità di nominare un direttore generale.

Ne deriva che la funzione di direzione viene definita in maniera riduttiva come «attuazione dell'indirizzo politico e coordinamento dell'attività amministrativa» e a «misura» dei segretari in quanto comprende anche il «controllo della legalità dell'azione amministrativa».

Con la stessa terminologia la norma definisce anche la funzione di direzione apicale e che addirittura comprende anche la funzione rogante! L'inserimento di questa funzione nella sfera delle competenze del dirigente di vertice (ad eccezione delle città metropolitane e dei comuni che optano per il direttore generale e per i quali si ripropone in termini quasi analoghi il dualismo attuale tra il dg e il dirigente rogante, ex segretario) e l'obbligo per i comuni di conferire l'incarico di direzione apicale ai segretari comunali e provinciali confluiti nel ruolo unico confermano la sensazione che, in attesa di necessari



sviluppi in sede di decreti delegati, la definizione della funzione di direzione di vertice sia stata fortemente influenzata dall' esigenza di dare una prima sistemazione ai segretari medesimi in seguito all' abolizione dell' albo.

Ma ciò che sorprende è la presenza dell'«obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale».

L' obbligo implica infatti un problema di scelta circoscritta a soggetti iscritti nel ruolo e potrebbe comportare oneri aggiuntivi tenendo conto del numero e della situazione attuale dei comuni.

La generalizzazione dell' obbligo richiederebbe una maggiore attenzione all' esercizio della funzione di direzione apicale che necessita di esperienze e professionalità adeguate e che andrebbe disciplinata in relazione alla dimensione, all' importanza dell' ente e al contesto territoriale, economico e sociale in cui esso opera.

Sarebbe pertanto opportuno individuare meglio la platea degli enti interessati e introdurre strumenti di maggiore flessibilità estendendo la possibilità di conferire incarichi di direzione apicale anche a soggetti non iscritti nel ruolo dei dirigenti degli enti locali, ma che siano in possesso di una serie di requisiti analoghi a quelli che saranno fissati per i direttori generali; requisiti previsti dalla legge e certificati dalla stessa Commissione per la dirigenza locale incaricata della gestione del ruolo.

In tal modo sarebbe ampliata la possibilità di scelta da parte degli enti locali interessati, sarebbero agevolati i processi di mobilità dei dirigenti dal settore privato al settore pubblico, sarebbe avviata in concreto la riforma del management pubblico insieme con una energica e continua azione di formazione.

MARIO COLLEVECCHIO